

CBL SpA

SERVIZIO GAS - ACQUEDOTTO - FOGNATURA - DEPURAZIONE

Via A. Gramsci n. 12 - Mede (PV) - Tel. 0384/ 805608 - Fax 0384/ 805686- e-mail: cblspa@tiscali.it

REGOLAMENTO DELLA FOGNATURA CONSORTILE

(Ai sensi del D. Lgs. 152/2006, della L.R. 26/2003 dei Regolamenti Regionali 3-4/2006
D.G.R. N. 8/2244/2006 - Appendice G - D.G.R. N. 8/11045/2010 - D.D.G. 797 – 01/02/2011)

Aggiornamento: Giugno 2001

INDICE

CAPITOLO I

Disposizioni generali

- | | |
|----------|---|
| Art. 1 | Oggetto del Regolamento |
| Art. 2 | Ambito di applicazione |
| Art. 3 | Definizioni |
| Art. 3.1 | Classificazione degli scarichi |
| Art. 4 | Prescrizioni generali |
| Art. 4.1 | Obbligo di allaccio alla pubblica fognatura |
| Art. 4.2 | Allaccio alla pubblica fognatura per strade private |
| Art. 5 | Regolamentazione degli scarichi |
| Art. 5.1 | Scarichi tassativamente vietati |
| Art. 6 | Scarichi di acque meteoriche |
| Art. 6.1 | Edifici esistenti |
| Art. 6.2 | Nuovi allacciamenti o ristrutturazioni |
| Art. 7 | Scarico acque di raffreddamento |
| Art. 8 | Permesso di allacciamento |
| Art. 8.1 | Permesso di allacciamento per scarichi di acque reflue domestiche |
| Art. 8.2 | Permesso di allacciamento per scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche |
| Art. 8.3 | Permesso di allacciamento per scarichi di acque reflue industriali |
| Art. 9 | Prescrizioni per gli allacciamenti |
| Art. 10 | Ammissione allo scarico e Autorizzazione allo scarico |
| Art. 11 | Lavori di allacciamento alla rete comunale |
| Art. 12 | Collaudo degli allacciamenti |
| Art. 13 | Esecuzione difforme dalle prescrizioni |

- Art. 14 Ristrutturazione della rete fognaria comunale
- Art. 15 Difetto di manutenzione degli scarichi
- Art. 16 Cessazione dello scarico
- Art. 17 Messa fuori uso di vecchi allacciamenti
- Art. 18 Variazioni dello scarico – subentri
- Art. 19 Cunicoli e fogne abbandonate o limitazione e sospensione degli scavi

CAPITOLO II

Rete di fognatura relativa a lottizzazioni private in cessione al Comune

- Art. 20 Ambito di applicazione
- Art. 21 Parere preliminare alla realizzazione delle opere
- Art. 22 Collaudo delle opere
- Art. 23 Esecuzione difforme dalle prescrizioni

CAPITOLO III

Disposizioni particolari per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate

- Art. 24 Ambito di applicazione
- Art. 25 Accessi ed ispezioni
- Art. 26 Prelievo di acqua da fonte autonoma da insediamenti domestici

CAPITOLO IV

Disposizioni particolari per gli scarichi di acque reflue industriali

- Art. 27 Ambito di applicazione
- Art. 28 Equalizzazione delle portate reflue industriali
- Art. 29 Scarichi contenenti inquinanti non previsti nelle tabelle dei limiti di accettabilità

- Art. 30 Sversamenti accidentali
- Art. 31 Accessi ed ispezioni
- Art. 32 Prelievo di acqua da fonte autonoma da insediamenti industriali
- Art. 33 Strumenti di controllo automatico

CAPITOLO V

Impianti di fognatura all'interno degli insediamenti

- Art. 34 Prescrizioni per gli allacciamenti
- Art. 35 Prescrizioni tecniche per le fognature private esterne agli edifici
- Art. 36 Prescrizioni tecniche per gli impianti di fognatura all'interno degli edifici
- Art. 37 Norme particolari per le acque meteoriche e di prima pioggia
- Art. 38 Scarichi sotterranei
- Art. 39 Impianti di sollevamento privati
- Art. 40 Pulizia e manutenzione degli impianti privati di fognatura

CAPITOLO VI

Disposizioni transitorie e disposizioni particolari

- Art. 41 Vasche Imhoff e fosse biologiche casi a e b di cui all'art. 2 del presente
Regolamento (reti fognarie afferente ad un depuratore)
- Art. 42 Vasche Imhoff e fosse biologiche caso c di cui all'art. 2 del presente
Regolamento (reti fognarie non afferente ad un depuratore)
- Art. 43 Divieto di manomissione e danneggiamento delle installazioni fognarie
- Art. 44 Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico
- Art. 45 Danno ambientale
- Art. 46 Validità delle disposizioni

CAPITOLO VII

Spese di istruttoria e disposizioni tariffarie

- Art. 47 Spese di istruttoria delle pratiche dell'Ente Gestore e dell'A.A.T.O.
- Art. 48 Disposizioni tariffarie
- Art. 49 Modalità di fatturazione

CAPITOLO VIII

Sanzioni Amministrative e Penali, decorrenza del Regolamento

- Art. 50 Sanzioni Amministrative
- Art. 51 Sanzioni Penali
- Art. 52 Decorrenza del Regolamento

ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI FOGNATURA

- Allegato 1 - Legislazione di riferimento e tabelle con i limiti di accettabilità.
- Allegato 2 - Criteri per la realizzazione di canalizzazioni fognarie, a servizio di aree di nuova lottizzazione a destinazione residenziale e produttiva, da cedere in proprietà al Comune ed in gestione a CBL SpA.
- Allegato 3 - Modello “A.F.S.C.” Allacciamenti alla fognatura di scarichi civili
- Allegato 4 - MODELLO “A.S.M.I.” Allacciamento alla fognatura di scarichi meteorici con rischio di potenziale inquinamento
- Allegato 5 - MODELLO “A.F.M.N.I.” Allacciamenti alla fognatura di scarichi di natura meteorica senza rischio di potenziale inquinamento
- Allegato 6 - Dichiarazione di assenza nello scarico di sostanze di cui alla Tab. 5 - All. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- Allegato 7 - MODELLO “D.A.PR.LAV” Dichiarazione per gli insediamenti di assenza di scarichi provenienti dai processi di lavorazione
- Allegato 8 - MODELLO “V.P.A.C.” Verbale di posa delle apparecchiature di controllo
- Allegato 9 - MODELLO “VERB.S.P” Verbale di sopralluogo e prelievo
- Allegato 10 - MODELLO “D.P.A.R.F.” Dichiarazione di presa visione ed accettazione del regolamento di fognatura
- Allegato 11 - SCHEMI TIPO dei manufatti e delle opere di fognatura.

DOCUMENTAZIONE A.A.T.O. AUTORITÀ D'AMBITO
TERRITORIALE OTTIMALE DI PAVIA

- APPENDICE A - MODELLO A.A.T.O. Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale
A.A.T.O. di Pavia - Domanda di autorizzazione allo scarico in
pubblica fognatura di acque reflue industriali e acque di prima
pioggia e lavaggio delle aree esterne
- APPENDICE B - MODELLO A.A.T.O. Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale
A.A.T.O. di Pavia – Documenti e modulistica da allegare alla
comunicazione/richiesta di assimilazione delle acque reflue di un
insediamento ad acque reflue domestiche
- APPENDICE C - MODELLO A.A.T.O. Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale
A.A.T.O. di Pavia – Elenco attività le cui acque reflue possono
essere assimilate alle acque reflue domestiche.
- APPENDICE D - D.D.G. 797 – 01/02/2011 - Modalità tecnico-operative per la
determinazione degli oneri connessi all'istruttoria delle domande
di autorizzazione allo scarico – A cura dell' A.A.T.O. Autorità
d'Ambito Territoriale Ottimale di Pavia.

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità amministrative, tecniche ed operative relative al conferimento delle acque reflue di provenienza domestica ed industriale alla rete di pubblica fognatura. Disciplina inoltre le modalità di realizzazione delle opere di connessione alla rete fognaria e le modalità di realizzazione della rete stessa, nonché i limiti massimi di concentrazione degli inquinanti ammessi ad essere conferiti nella pubblica fognatura.

Unitamente al presente Regolamento rimangono in vigore le norme stabilite dai singoli Regolamenti Comunali di Igiene per le parti compatibili con il presente Regolamento: in caso di contrasto prevale il presente Regolamento.

Con l'affidamento del Ciclo Idrico Integrato ad CBL SpA i Comuni si impegnano ad accettare e applicare il presente Regolamento, che diviene obbligatorio per i cittadini degli stessi con il recepimento formale da parte dei competenti Consigli Comunali.

Per quanto in questa sede non espressamente previsto, si considerano valide le vigenti Leggi nazionali e regionali, nonché le attribuzioni e competenze dell'Amministrazione Provinciale, dell'Azienda Sanitaria Locale, dell'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente della Lombardia, oltre a quanto specificamente stabilito nel Decreto Legislativo 152/06, nella Legge regionale 26/200, nei Regolamenti Regionali collegati (n° 2, 3 e 4 del 24/03/2006), nella D.G.R. N. 8/2244/2006 - Appendice G del 2° Suppl. S traord. al B.U.R.L. n. 15/2006 e nella D.G.R. N. 8/11045/2010.

Il presente Regolamento non disciplina le modalità di autorizzazione al conferimento delle acque reflue di provenienza domestica e produttiva al reticolo idrico superficiale (modalità di scarico sottoposta ad autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale), le modalità di autorizzazione al conferimento delle acque reflue di

provenienza domestica e produttiva al suolo ed agli strati superficiali del sottosuolo (modalità di scarico sottoposta ad autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale).

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica nei seguenti DUE casi:

- CASO A - agli scarichi afferenti alle reti fognarie di Comuni che sono dotati di impianto di depurazione a servizio solo del Comunale o Consortile a servizio di più Comuni;
- CASO B - agli scarichi afferenti alle reti fognarie di Comuni che non sono dotati di impianto di depurazione.

Il caso B si applica anche agli scarichi convogliati in reti fognarie che, pur essendo all'interno di Comuni dotati di impianti di trattamento, non recapitano le acque all'impianto di depurazione.

All'atto della presentazione della domanda, CBL SpA verificherà la ricaduta nell'ambito di applicazione.

Art. 3 - Definizioni

Si elencano di seguito le principali voci e terminologie richiamate all'interno del documento:

1. “acque bianche”: acque meteoriche di dilavamento, non usate e non trattate, acque destinabili al consumo umano, non usate, e acque sotterranee di drenaggio qualora abbiano i requisiti per lo scarico diretto in corpi idrici superficiali nel rispetto delle norme di legge e senza trattamenti;
2. “acque di prima pioggia”: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio;
3. “acque di processo”: acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;

4. “acque di scarico” tutte le acque provenienti da uno scarico;
5. “acque meteoriche di dilavamento”: acque di origine meteorica che siano entrate in contatto, dilavandole, con superfici impermeabili connesse con attività antropiche;
6. “acque nere”: acque provenienti dai servizi igienico-sanitari, dalle cucine e dalle mense, nonché acque di processo che, per caratteristiche qualitative, sono assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi in base ai criteri stabiliti dall'Art. 3.1 del presente Regolamento;
7. “acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
8. “acque reflue assimilate a quelle domestiche”: acque reflue considerate equivalenti alle acque reflue domestiche e definite in tal senso dalla normativa nazionale (art. 101 comma 7 del D. Lgs. 152/06) e regionale (art. 5 comma 2 del Regolamento Regionale 3/06);
9. “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali (o di produzione di beni) diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
10. “acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
11. “acque di raffreddamento”: acque provenienti da ciclo produttivo avente le medesime caratteristiche analitiche dell'acqua di approvvigionamento differenziandosi solo per la temperatura;
12. “agglomerato”: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di scarico finale;

13. “bestiame”: si intendono tutti gli animali allevati per uso o profitto;
14. “collettore fognario”: tratto della rete fognaria nel quale il condotto di scarico recapita i reflui;
15. “condotto di scarico” o “condotto di allacciamento”: canalizzazione, posata su suolo pubblico, per il collegamento alla rete fognaria o al collettore consortile dell'insediamento o di più insediamenti;
16. “effluente di allevamento”: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame anche sotto forma di prodotto trasformato;
17. “fognatura mista”: fognatura adibita a raccogliere, nelle medesime canalizzazioni, le acque nere e le acque bianche;
18. “fognatura separata”: fognatura costituita da canalizzazioni distinte adibite rispettivamente alla raccolta ed al convogliamento delle acque nere (comprese eventuali acque di prima pioggia) e delle acque bianche;
19. “fognatura nera”: fognatura che, nell'ambito di un sistema fognario separato, è adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque nere (comprese eventuali acque di prima pioggia);
20. “fognatura bianca”: fognatura che, nell'ambito di un sistema fognario separato, è adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque bianche;
21. “fognatura privata”: installazione di fognatura interna ai lotti privati fino al collegamento, in sedime pubblico, al condotto di allacciamento;
22. “fognatura pubblica”: rete o condotta fognaria, di norma posata su suolo pubblico, realizzata e gestita da un ente pubblico o per conto di un ente pubblico;
23. “gestore”: ente pubblico o privato, a cui compete la gestione tecnico amministrativa dell'impianto di fognatura ed eventualmente dell'impianto di depurazione;
24. “gestore dell'impianto di depurazione”: ente pubblico o privato a cui compete la gestione tecnico-amministrativa dell'impianto di depurazione (se soggetto diverso dal Gestore);

25. “impianti di pretrattamento”: installazione per il pretrattamento di acque reflue industriali al fine di renderle compatibili con i limiti di accettabilità prima dell'immissione in pubblica fognatura;
26. “inquinamento”: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall' uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse-viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;
27. “insediamento civile”: uno o più edifici o installazioni, adibiti allo svolgimento di attività che comportano la produzione di scarichi di acque reflue domestiche, di acque reflue assimilate a quelle domestiche, di acque meteoriche di dilavamento;
28. “insediamento produttivo”: uno o più edifici o installazioni, adibiti allo svolgimento di attività che comportano la produzione di scarichi di acque reflue industriali e di acque meteoriche di dilavamento;
29. “rete fognaria”: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
30. “scarico”: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
31. “stabilimento industriale”: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8 del D. Lgs.
32. 152/06 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
33. “titolare dello scarico”: titolare dell'attività che genera lo scarico;
34. “vasca settica”: impianto per la chiarificazione delle acque nere di origine domestica;

35. “vasche di prima pioggia”: vasche destinate all'accumulo delle acque di prima pioggia per il loro successivo conferimento alla depurazione;
- 36.ii. “vasche di laminazione”: vasche realizzate con lo scopo di limitare, attraverso un processo di laminazione della piena, le portate bianche convogliate a valle;
37. “valore limite di emissione”: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.

Art. 3.1 - Classificazione degli scarichi

Gli scarichi nella fognatura pubblica sono suddivisi nelle seguenti classi:

A) “Scarichi di acque reflue domestiche”: con tale definizione vengono identificati gli scarichi di acque reflue provenienti:

- 1) da insediamenti di tipo residenziale;
- 2) da insediamenti in cui sono presenti servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni;
- 3) da laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza;
- 4) da lavanderie a secco a ciclo chiuso e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all'utenza residenziale;
- 5) da vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa;
- 6) da attività alberghiere e di ristorazione.

B) “Scarichi di acque reflue assimilate a quelle domestiche”: con tale definizione vengono identificate:

- 1) ai sensi dell'articolo 101, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006, l e acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia

esprimibile mediante i parametri della tabella 1 dell'allegato B del Regolamento regionale 3/2006 del 24/03/2006 riportato in calce al presente articolo e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite. L'assimilazione non si applica agli effluenti di allevamento, come definiti dall'articolo 74, lettera v) del D.Lgs. n. 152/2006, e alle acque di raffreddamento;

2) le acque reflue provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;

3) le acque reflue provenienti da imprese dedite alle attività di cui al punto 2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

4) le acque reflue provenienti da impianti di acqua-coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al secondo.

In tutti i casi di scarichi di acque reflue assimilate a quelle domestiche il gestore procede alla valutazione dell'assimilazione delle acque stesse con accertamenti analitici i cui costi vengono posti a carico del titolare dello scarico.

E' facoltà del gestore derogare dalla realizzazione di accertamenti analitici, se le attività presentano un consumo d'acqua medio giornaliero inferiore a 20 mc.

L'insediamento dovrà presentare richiesta di autorizzazione allo scarico a CBL e all'A.A.T.O. avvalendosi della documentazione riportata nell'appendice B.

C) “Scarichi di acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Più precisamente si intendono le acque di scarico defluenti da cicli tecnologici connessi in qualsiasi modo con la produzione sia industriale che artigianale e che non siano riconducibili a quanto espressamente stabilito per le categorie degli insediamenti domestici.

Sono escluse dagli scarichi di acque reflue industriali le acque di raffreddamento.

Per gli insediamenti produttivi si possono verificare tre condizioni di scarico:

1) nell'insediamento produttivo non esistono acque di scarico provenienti dal processo tecnologico, tuttavia l'insediamento è tale (per dimensioni e tipologia) da richiedere la separazione delle acque di prima pioggia.

Gli unici scarichi presenti sono di tipo domestico e/o di acque meteoriche di prima pioggia. In questo caso lo scarico verrà considerato - scarico di acque reflue domestiche e di prima pioggia”.

2) nell'insediamento produttivo esistono scarichi provenienti dal processo tecnologico, ma questi sono tenuti completamente separati da quelli di tipo domestico o da quelli di prima pioggia (reti fognarie interne completamente separate), e sono allacciati alla fognatura pubblica con distinti allacciamenti. In tale caso i due o tre tipi di scarico presenti saranno soggetti alle rispettive regolamentazioni pertinenti;

3) nell'insediamento produttivo tutti gli scarichi sono miscelati tra di loro. In questo caso gli scarichi sono considerati come scarico di acque reflue industriali”.

L'insediamento dovrà presentare richiesta di autorizzazione allo scarico a CBL e all'A.A.T.O. avvalendosi della documentazione riportata nell'appendice A.

D) “scarichi di acque meteoriche” di dilavamento e scarichi di acque di prima pioggia”: sono quelli derivanti dalle acque meteoriche di dilavamento o dalle acque di prima pioggia, che dilavano superfici coperte e/o pavimentate che vengono raccolte e convogliate separatamente in fognatura pubblica, vengono autorizzati contestualmente all'autorizzazione delle acque reflue.

La classificazione dello scarico relativa alla domanda di autorizzazione sarà effettuata da CBL SpA a seguito della presentazione della domanda stessa.

L'insediamento dovrà presentare richiesta di autorizzazione allo scarico avvalendosi della documentazione riportata nell'appendice A.

Tabella 1 - Valori limite di emissione che le acque reflue devono rispettare, a monte di ogni trattamento depurativo, per essere assimilate alle acque reflue domestiche

PARAMETRI	Unità di misura	VALORE LIMITE
pH		6,5 - 8,5
Temperatura	°C	30
Colore		Non percettibile su uno spessore di 10 cm dopo diluizione 1:40
Odore		Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere
Solidi sospesi totali	[mg/l]	350,0
BOD5	[mg/l]	250,0
COD	[mg/l]	500,0
Cloruri (come Cl)	[mg/l]	La concentrazione rilevata nelle acque approvvigionate + 40 mg/l
Fosforo totale (come P)	[mg/l]	6,00
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	[mg/l]	40,0
Azoto nitroso (come N)	[mg/l]	0,60
Azoto totale (come N)	[mg/l]	50,0
Grassi e oli animali/vegetali	[mg/l]	60,0
Tensioattivi	[mg/l]	10,0
Tutti quelli ulteriormente contemplati dalla - I valori limite di emissione prescritti dalla medesima Tabella 3 dell'Allegato 5 al decreto Tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali tabella 1 dell'allegato B del Regolamento regionale 3/2006 del 24/03/2006.		

Art. 4 – Prescrizioni generali

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco del Comune interessato (o da suo delegato) previo parere obbligatorio di CBL SpA, quale autorità competente ai sensi dell'Art. 18 del Regolamento Regionale 3/2006 del 24/03/2006.

Nel caso di acque reflue domestiche, essendo le stesse sempre ammesse allo scarico nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore, l'autorizzazione è sostituita da un permesso di allacciamento e di ammissione allo scarico.

Le richieste di autorizzazione allo scarico potranno essere inoltrate a CBL SpA Via A. Gramsci n. 12 - Mede (PV).

Il permesso di allacciamento e di ammissione allo scarico per gli scarichi di acque reflue domestiche, l'autorizzazione per gli scarichi di acque reflue assimilate a quelle domestiche, per gli scarichi di acque reflue industriali e per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento all'interno della rete di pubblica fognatura ha validità di anni 4 (quattro).

Nel solo caso degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche il permesso di allacciamento e ammissione allo scarico/autorizzazione allo scarico è automaticamente rinnovato, qualora non siano comunicate variazioni all'ente Gestore.

In tutti gli altri casi deve essere richiesto il rinnovo un anno prima della scadenza.

Nel caso di modifiche alle condizioni autorizzate dovrà essere richiesta preventivamente una nuova autorizzazione allo scarico.

Ove tra più soggetti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati.

CBL SpA, all'atto della presentazione della domanda, determinerà la classificazione degli scarichi al fine dell'applicazione dei limiti di accettabilità degli stessi.

Art. 4.1 – Obbligo di allaccio alla pubblica fognatura

Per le zone servite da pubblica fognatura è obbligatorio allacciare gli scarichi a questa nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e delle Leggi vigenti (fermo restando i vincoli quantitativi e qualitativi imposti da CBL SpA).

Per le zone non servite da pubblica fognatura le costruzioni, nuove o esistenti, dovranno attenersi, per lo scarico delle proprie acque di rifiuto, alle disposizioni stabilite dal D. Lgs. n.152/06 e dai Regolamenti regionali in materia.

Per gli scarichi di acque reflue industriali l'autorizzazione allo scarico verrà rilasciata solo dopo che l'Ente Gestore abbia ottenuto il vincolante parere tecnico del Gestore dell'impianto di depurazione a cui i liquami vengono convogliati.

Art. 4.2 – Allaccio alla pubblica fognatura per strade private

Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli immobili posti lungo strade private e/o vicinali rientranti nelle zone servite da pubblica fognatura.

I proprietari degli immobili posti in fregio alle strade di cui al comma precedente dovranno provvedere a loro cura e spese, eventualmente costituendo apposito Consorzio, alla costruzione della fognatura seguendo le prescrizioni impartite dal Gestore.

Art. 5 - Regolamentazione degli scarichi

Nella rete comunale di fognatura è consentita l'immissione di tutte le acque reflue domestiche e di quelle assimilabili a quelle domestiche ai sensi della normativa vigente.

Nella rete comunale di fognatura è consentita l'immissione delle acque reflue industriali purché i loro requisiti siano conformi ai limiti di accettabilità sotto richiamati.

I limiti di accettabilità ammessi sugli scarichi sono i seguenti:

- CASO A (reti fognarie collettate ad un impianto di depurazione consortile o Comunale) valgono i limiti imposti dalla Tabella 3 – Allegato 5 del D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 colonna Scarico in pubblica fognatura. Si precisa che CBL potrà prevedere deroghe ad alcuni dei parametri previo accordo/convenzione con il titolare dello Scarico.
- CASO B (Comuni dotati di fognatura, ma privi di impianto di depurazione) valgono i limiti della Tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 colonna Scarico in pubblica fognatura.

CBL SpA ed il Gestore dell'impianto di depurazione (ove non coincidano) sono autorizzati ad effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni giudicate necessarie per l' accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo.

CBL SpA ed il Gestore dell'impianto di depurazione (ove non coincidano) possono prescrivere, in sede di parere all'autorizzazione allo scarico o in fasi successive, che le acque reflue subiscano un trattamento particolare (impianto di pretrattamento) prima della loro immissione nello scarico in pubblica fognatura.

Art. 5.1 – Scarichi tassativamente vietati

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità di cui al precedente articolo, è tassativamente vietato immettere nella fognatura comunale sostanze che possano danneggiare i manufatti o che siano pericolose per il personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione o che possano interferire negativamente con il processo dell'impianto di depurazione.

E' inoltre tassativamente vietato immettere in fognatura, attraverso le botole dei pozzetti di ispezione, qualsiasi sostanza, liquida o solida, indipendentemente dalle sue caratteristiche qualitative.

Gli eventuali danni derivanti alle opere di fognatura per l'immissione di tali materiali vietati, diversi da quelli dichiarati al momento della domanda di autorizzazione allo scarico, saranno addebitati ai responsabili, fatte salve in ogni caso la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile (Risarcimento per fatto illecito) ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste nel presente Regolamento.

Art. 6 – Scarichi di acque meteoriche

Art. 6.1 - Edifici esistenti

Agli edifici esistenti che già recapitano alla pubblica fognatura sia le acque nere che le acque meteoriche viene automaticamente rinnovata l'autorizzazione allo scarico sino all'eventuale rifacimento della rete fognaria comunale o alla ristrutturazione dell'edificio.

Art. 6.2 - Nuovi allacciamenti o ristrutturazioni

Per gli scarichi delle acque meteoriche deve essere applicata la D.G.R. N. 8/2244 del 19 Marzo 2006 - Appendice G del 2° Suppl. Straordinario al B.U.R.L. n. 15 del 13 Aprile 2006: Direttive in ordine alla programmazione e progettazione dei sistemi di fognatura.

La Direttiva in oggetto si pone l'obiettivo di privilegiare le soluzioni atte a ridurre "a monte" le portate meteoriche circolanti nelle reti di fognatura, siano esse unitarie o separate, prevedendo una raccolta separata delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate ed il loro smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e, solo in via subordinata, in corsi d'acqua superficiali.

Per le aree di ampliamento e di espansione, attualmente caratterizzate da una circolazione delle acque meteoriche di tipo naturale, è necessario quindi confermare

lo smaltimento diretto sul suolo o, in subordine, in corsi d'acqua superficiali, senza sostanziali aggravii per le pubbliche fognature situate a valle.

Un'analoga riduzione delle portate meteoriche drenate è auspicabile anche per le aree già attualmente servite da pubbliche fognature.

In particolare la Direttiva precisa quanto segue:

- ☐ Nelle aree di ampliamento e di espansione, in cui non è configurabile un'apprezzabile contaminazione delle acque meteoriche, deve essere previsto, ovunque possibile in relazione alle caratteristiche del suolo o, in subordine, della rete idrografica, il totale smaltimento in loco delle acque delle superfici impermeabilizzate.
- ☐ Ove non si verifichino tali condizioni, si deve prevedere lo smaltimento delle portate meteoriche tramite fognatura.

Nel caso in cui le acque di meteoriche debbano afferire alle pubbliche fognature di valle, si dovrà considerare un contributo di portata meteorica che deve essere limitato, eventualmente mediante l'adozione di vasche volano, ad un valore tale da non richiedere la ricostruzione delle fognature stesse e, in ogni caso, contenuto entro il limite massimo di 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile.

Lo scarico in acque superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo può avvenire previa autorizzazione della Provincia di Pavia.

Acque di 1° pioggia

Gli insediamenti di cui al R.R. n 4/2006 possono allacciare alla fognatura le acque di prima pioggia.

Le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia, eccetto che per le attività produttive identificate dalla normativa nazionale e regionale vigente, devono avere uno smaltimento locale e perciò essere disperse sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, ovvero come alternativa secondaria in corpi d'acqua superficiale e nella rete fognaria, secondo le modalità ed i criteri proposti dai Regolamenti Regionali attuativi e dagli enti competenti.

Per le acque di prima pioggia potrà altresì essere prescritta la realizzazione di bacini di accumulo prima dello scarico in fognatura.

Per le costruzioni già esistenti, già allacciate alla fognatura pubblica, il medesimo criterio viene applicato nel caso di ristrutturazione sia degli edifici che della fognatura.

Art. 7 - Scarico delle acque delle piscine, degli impianti di condizionamento e degli impianti di raffreddamento

Le acque provenienti da piscine, condizionamento di locali e raffreddamento di impianti, previa verifica del rispetto dei limiti qualitativi previsti dalla normativa vigente, devono essere riutilizzate o smaltite nel suolo o in corpo idrico superficiale nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs 152/2006. Qualora non soddisfino tali caratteristiche qualitative o ciò non sia tecnicamente possibile tali acque potranno essere recapitate nella rete fognaria previa verifica delle caratteristiche da parte di CBL SpA.

In particolare per le piscine potranno essere imposti impianti di trattamento finalizzati alla rimozione dei Cloruri. Mentre le acque di condizionamento e raffreddamento impianti dovranno avere una temperatura allo scarico non superiore a 20° C. inoltre per tutte queste tipologie di scarico, CBL potrà richiedere la realizzazione di appositi bacini di laminazione delle portate. Ciò allo scopo di evitare aggravii e disfunzioni per le pubbliche fognature situate a valle e per gli impianti di depurazione.

Art. 8 – Richiesta di Autorizzazione per l'allacciamento alla fognatura

La richiesta di autorizzazione per l'allacciamento alla fognatura deve essere formulata a CBL S.p.A. con le seguenti precisazioni:

- a) Per gli scarichi delle acque reflue domestiche l'istanza deve essere presentata a CBL S.p.A., su modello conforme agli stampati riportati negli allegati descritti nei successivi articoli.
- b) Per gli scarichi delle acque reflue meteoriche di 1° pioggia l'istanza deve essere presentata all'Autorità Ambito Territoriale Ottimale A.A.T.O. della Provincia di Pavia, su modello conforme agli stampati riportati negli allegati descritti nei successivi articoli, ai sensi della D.G.R. N. 8/11045 -20/01/2010.
- c) Per gli scarichi delle acque reflue meteoriche di 2° pioggia l'istanza deve essere presentata all'Autorità Ambito Territoriale Ottimale A.A.T.O. della Provincia di Pavia, su modello conforme agli stampati riportati negli allegati descritti nei successivi articoli, ai sensi della D.G.R. N. 8/11045 -20/01/2010.
- d) Per gli scarichi delle acque reflue industriali l'istanza deve essere presentata all'Autorità Ambito Territoriale Ottimale A.A.T.O. della Provincia di Pavia, su modello conforme agli stampati riportati negli allegati descritti nei successivi articoli, ai sensi della D.G.R. N. 8/11045 -20/01/2010.

Art. 8.1 – Permesso di allacciamento per scarichi di acque reflue domestiche.

La domanda da presentare in triplice copia, dovrà essere conforme all'allegato 5 del presente Regolamento e deve essere presentata a CBL.

Tutti i documenti e gli elaborati progettuali devono essere firmati dal proprietario dell'insediamento o dall'avente titolo e controfirmati dal tecnico abilitato responsabile del progetto, dichiarando che i dati forniti, sotto la sua responsabilità, rispondono a verità e che le caratteristiche delle acque reflue scaricate presentano e presenteranno sempre caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento.

CBL, in qualità di Ente Gestore della pubblica fognatura, comunica per iscritto, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta e dell'avvio del procedimento, il

permesso di allacciamento e di ammissione allo scarico, con le eventuali prescrizioni e con l'annotazione dell'esame. In caso di richiesta di integrazione o chiarimenti da parte dell'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, il termine di 90 giorni viene interrotto e riprende ex novo a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa.

Il permesso di allacciamento e di ammissione allo scarico ha validità di anni quattro a partire dalla data di rilascio ed è tacitamente rinnovato.

Art. 8.2 – Permesso di allacciamento per scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche.

La domanda da presentare in triplice copia, dovrà essere conforme all'allegato 6 al presente Regolamento e deve essere presentata a CBL.

Tutti i documenti e gli elaborati progettuali devono essere firmati dal proprietario dell'insediamento o dall'avente titolo e controfirmati dal tecnico abilitato responsabile del progetto, dichiarando che i dati forniti, sotto la sua responsabilità, rispondono a verità e che le caratteristiche delle acque reflue scaricate presentano e presenteranno sempre caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento.

CBL, in qualità di Ente gestore della pubblica fognatura e dell'impianto di depurazione, comunica per iscritto, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta e dell'avvio del procedimento, l'autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura, con le eventuali prescrizioni e con l'annotazione dell'esame. In caso di richiesta di integrazione o chiarimenti da parte dell'Ente Gestore, il termine di 90 giorni viene interrotto e riprende ex novo a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa.

L'autorizzazione ha validità di anni quattro a partire dalla data di quattro a partire dalla data di rilascio ed è tacitamente rinnovato.

La pulizia e la manutenzione del pozzetto d'ispezione e campionamento descritto all'art. 9 del presente Regolamento rimarrà a carico del proprietario.

Art. 8.3 - Permesso di allacciamento per scarichi di acque reflue industriali

La domanda da presentare in triplice copia, dovrà essere conforme all'allegato 6 al presente Regolamento e deve essere all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale A.A.T.O. di Pavia, che, prima della concessione dell'autorizzazione, dovrà chiedere parere a CBL S.p.A.

Tutti i documenti e gli elaborati progettuali devono essere firmati dal proprietario dell'insediamento o dall'avente titolo e controfirmati dal tecnico abilitato responsabile del progetto, dichiarando che i dati forniti, sotto la sua responsabilità, rispondono a verità e che le caratteristiche delle acque reflue scaricate presentano e presenteranno sempre caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento.

Chi presenta oltre alle acque di processo anche quelle di raffreddamento, fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 7, deve presentare due scarichi disgiunti.

Solo le industrie alimentari possono scaricare in fognatura con un unico scarico le acque di raffreddamento che fanno parte del processo produttivo unite alle pure acque di processo, a condizione che nel ciclo produttivo non vengano utilizzate le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 del D.L. 152/06.

La portata scaricata istantaneamente non dovrà superare il 40% della portata media, accertata nella documentazione di progetto dello scarico, da allegare alla domanda di autorizzazione.

All'atto della presentazione della domanda, CBL SpA, sulla base delle caratteristiche tecniche e qualitative delle acque di scarico, potrà richiedere al titolare dell'attività di produrre a sue spese, almeno una volta l'anno, l'analisi del refluo scaricato effettuata

a cura del laboratorio A.R.P.A. di zona o, in alternativa di un altro laboratorio ufficiale concordato con CBL SpA

L'autorizzazione ha validità di anni quattro a partire dalla data di rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.

I limiti indicati dal presente Regolamento potranno subire variazioni, anche in senso restrittivo, per effetto di diverse normative emesse in sede regionale o nazionale o per esigenze di funzionamento del Depuratore Comunale.

L'A.A.T.O. previo obbligatorio parere di CBL SpA e dell'impianto di depurazione (se diverso da CBL SpA) comunica per iscritto, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta e dall'avvio del procedimento, il permesso ovvero il diniego motivato di allacciamento alla fognatura pubblica, restituendone una copia con le eventuali prescrizioni e con l'annotazione dell'esame. In caso di richiesta di integrazione o chiarimenti il termine di 90 giorni viene interrotto e riprende ex novo a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa.

La pulizia e la manutenzione del pozzetto d'ispezione e campionamento descritto all'art. 9 del presente Regolamento rimarrà a carico del proprietario.

Art. 9 – Prescrizioni per gli allacciamenti

A) Caratteristiche dell'allacciamento di acque reflue domestiche, di acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento.

Il condotto di scarico dovrà:

- essere realizzato concordemente alle prescrizioni richiamate nell'allegato 2 del presente Regolamento;
- essere collocato in modo da utilizzare gli eventuali imbocchi predisposti durante la costruzione dei collettori fognari da parte del Gestore ed il diametro della condotta di allaccio non dovrà eccedere il diametro degli imbocchi predisposti, in assenza di

imbocchi predisposti si dovrà procedere alla formazione di fori di ingresso al collettore tramite carotatrice;

- qual ora non ostino particolari condizioni altimetriche, avere una pendenza non inferiore al tre per mille;
- essere realizzato con un andamento esclusivamente rettilineo e, per quanto possibile, perpendicolare all'asse del collettore fognario, gli eventuali cambi di direzione dovranno essere realizzati attraverso pozzetti ispezionabili ed eccezionalmente mediante pezzi speciali curvilinei;
- essere praticato sotto il piano stradale, in modo da potervi collocare sopra, senza problemi, i marciapiedi, la pavimentazione stradale con il sottofondo, l'eventuale selciato, le tubazioni di acqua e gas, cavi elettrici e telefonici, e quant'altro possa essere imposto da CBL SpA;
- essere eseguito a tenuta stagna, con materiali idonei da sottoporsi a preventiva approvazione di CBL S.p.A, il punto di connessione con il collettore dovrà essere realizzato con pezzo speciale a tenuta idraulica a mezzo guarnizione di tenuta;
- essere posto in opera con un sottofondo di calcestruzzo a grassa composizione che dovrà ricoprire il condotto con uno spessore minimo di cm 20; in ogni caso si dovrà tener conto che il condotto, in sede stradale, dovrà essere idoneo a sopportare i carichi previsti dalle norme vigenti per strade di 1° categoria;
- (per quanto attiene a scarichi di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento) essere munito di pozzetto d'ispezione dotato di copertura con chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI – EN 124, realizzato in proprietà privata salvo condizioni particolari, di volta in volta autorizzate da CBL SpA. Il fondo del pozzetto dovrà essere allineato al fondo della canalizzazione.
- (per quanto attiene a scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche e acque meteoriche di dilavamento) essere munito di pozzetto d'ispezione e campionamento, realizzato in area direttamente accessibile durante le 24 ore e da parte del personale CBL SpA e dovrà avere le seguenti caratteristiche: dimensioni minime interne cm 45

x cm 45, fondo ribassato di cm 50 rispetto al piano di scorrimento, chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI - EN 124;

L'immissione nella rete fognaria sarà praticata, ove possibile, allineando l'estradosso interno del collettore principale all'estradosso interno della tubazione di allacciamento.

Non saranno ritenuti collaudabili ed CBL SpA non risponderà degli eventuali danni cagionati agli utenti gli allacciamenti alla pubblica fognatura non conformi a quanto sopra descritto.

L'allacciamento, allo sbocco, dovrà sporgere di non più di cm 5 nel collettore fognario ricevente.

La manutenzione del condotto di scarico, fino al collettore fognario, sarà a total e carico del richiedente.

Ogni stabile deve essere allacciato alla fognatura stradale separatamente. Può essere consentito anche un unico allacciamento per più stabili della stessa proprietà, ovvero in casi particolari che uno stesso condotto di allacciamento sia a servizio di più proprietà. In tal caso, prima di costruire il condotto, i proprietari devono stipulare una servitù reciproca che deve essere consegnata in copia all'atto della presentazione della domanda di allacciamento.

B) Caratteristiche dell'allacciamento di acque reflue industriali

La possibilità di immettere acque reflue industriali nella rete fognaria è subordinata ai seguenti principi fondamentali:

- sicurezza e salute del personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione della rete di fognatura e dell'impianto di depurazione;
- buona conservazione dei manufatti e delle opere, sia di fognatura che dell'impianto di trattamento (rovina degli intonaci, aggressività dei materiali lapidei, corrosione di parti metalliche, pitture);

- buon funzionamento della rete e dell'impianto depurativo (intasamenti, depositi, fenomeni di settizzazione interferenze nei processi depurativi, variazioni improvvise nei caratteri delle acque in trattamento).

Il condotto di scarico dovrà:

- essere realizzato concordemente alle prescrizioni richiamate nell'allegato 2 del presente Regolamento;
- essere collocato in modo da utilizzare gli eventuali imbocchi predisposti durante la costruzione dei collettori fognari da parte del Gestore ed il diametro della condotta di allaccio non dovrà eccedere il diametro degli imbocchi predisposti, in assenza di imbocchi predisposti si dovrà procedere alla formazione di fori di ingresso al collettore tramite carotatrice;
- qual ora non ostino particolari condizioni altimetriche, avere una pendenza non inferiore al tre per mille;
- essere realizzato con un andamento esclusivamente rettilineo e, per quanto possibile, perpendicolare all'asse del collettore fognario, gli eventuali cambi di direzione dovranno essere realizzati attraverso pozzetti ispezionabili ed eccezionalmente mediante pezzi speciali curvilinei;
- essere praticato sotto il piano stradale, in modo da potervi collocare sopra, senza problemi, i marciapiedi, la pavimentazione stradale con il sottofondo, l'eventuale selciato, le tubazioni di acqua e gas, cavi elettrici e telefonici, e quant'altro possa essere imposto da CBL SpA;
- essere eseguito a tenuta stagna, con materiali idonei da sottoporsi a preventiva approvazione di CBL SpA;
- essere posto in opera con un sottofondo di calcestruzzo a grassa composizione che dovrà ricoprire il condotto con uno spessore minimo di cm 20; in ogni caso si dovrà tener conto che il condotto, in sede stradale, dovrà essere idoneo a sopportare i carichi stradali previsti dalle norme vigenti per strade di 1° categoria;

- essere munito di pozzetto d'ispezione e campionamento, realizzato in area direttamente accessibile durante le 24 ore da parte del personale CBL SpA e dovrà avere le seguenti caratteristiche:

dimensioni minime interne cm 45 x cm 45, fondo ribassato di cm 50 rispetto al piano di scorrimento, chiusi no in ghisa sferoidale a norma UNI -EN 124;

L'immissione nella rete fognaria sarà praticata, ove possibile, allineando l'estradosso interno del collettore principale all'estradosso interno della tubazione di allacciamento.

Non saranno ritenuti collaudabili ed CBL SpA non risponderà degli eventuali danni cagionati agli utenti gli allacciamenti alla pubblica fognatura non conformi a quanto sopra descritto.

L'allacciamento, allo sbocco, dovrà sporgere di non più di cm 5 nel collettore fognario ricevente.

La manutenzione del condotto di scarico, fino al collettore fognario, sarà a total e carico del richiedente.

Ogni stabile deve essere allacciato alla fognatura stradale separatamente. Può essere consentito anche un unico allacciamento per più stabili della stessa proprietà, ovvero in casi particolari che uno stesso condotto di allacciamento sia a servizio di più proprietà. In tal caso, prima di costruire il condotto, i proprietari devono stipulare una servitù reciproca che deve essere consegnata in copia all'atto della presentazione della domanda di allacciamento.

Art. 10 – Ammissione allo scarico e Autorizzazione allo scarico

Per gli scarichi di acque reflue domestiche, di acque reflue assimilate a quelle domestiche, di acque meteoriche di dilavamento, l'ammissione allo scarico/autorizzazione allo scarico è emessa contestualmente al permesso di allacciamento alla fognatura.

Per gli scarichi di acque reflue industriali ove la tipologia produttiva sia già definita e già identificato il titolare dello scarico, l'autorizzazione allo scarico è emessa contestualmente al permesso di allacciamento alla fognatura.

Per gli scarichi di acque reflue industriali ove la tipologia produttiva non sia già definita, l'autorizzazione allo scarico, qualora la tipologia di scarico fosse diversa da quella “domestica”, deve essere richiesta dopo aver ottenuto il permesso di allacciamento alla fognatura ed una volta definita la tipologia produttiva da insediare. L'ammissione/autorizzazione allo scarico con tutte le relative prescrizioni ritenute opportune e necessarie, verrà rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, soltanto se lo scarico risulterà conforme:

- alla documentazione presentata in fase di richiesta di permesso di allacciamento;
- ai limiti di accettabilità ammessi in fognatura, richiamati all'art. 5 del presente Regolamento;
- all'accertamento dell'avvenuto versamento (di cui al Capitolo VII del presente Regolamento) per la copertura delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione.

Nel caso in cui l'autorizzazione allo scarico venga negata per il mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura, ovvero per altro grave motivo, l'Ente Gestore è autorizzato ad attribuirsi l'anticipo versato in acconto dal privato.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente.

CBL SpA determina, secondo le modalità previste nel Capitolo VII del presente Regolamento, la somma che il richiedente è tenuto a versare quale condizione di procedibilità della domanda. Completata l'istruttoria, CBL SpA provvede alla notifica definitiva delle eventuali ulteriori spese sostenute, in conformità a quanto stabilito dall'Art. 124 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152.

Art. 11 - Lavori di allacciamento alla rete comunale

La costruzione dei condotti di allacciamento alla fognatura comunale può essere eseguita da CBL SpA (direttamente o mediante impresa appaltatrice) oppure dai privati stessi solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione di CBL SpA ed aver concordato con il Comune le modalità di manomissione del sedime stradale.

Nel caso in cui CBL SpA realizzasse le opere di allacciamento tutti gli oneri e le spese di realizzazione saranno addebitate al richiedente.

Art. 12 - Collaudo degli allacciamenti

Durante l'esecuzione dei lavori di allacciamento, CBL SpA può far compiere prove sulla impermeabilità dei condotti, sull'efficienza dei sifoni e ogni altra prova atta ad accertare se l'impianto sia stato eseguito secondo il progetto autorizzato e a regola d'arte.

Art. 13 - Esecuzione difforme dalle prescrizioni

Se i controlli ed il collaudo indicano che le opere e le installazioni eseguite dal privato non sono conformi alle prescrizioni generali del presente Regolamento, del permesso di allacciamento e/o dell'autorizzazione, le medesime devono essere modificate anche a seguito di formale comunicazione in tal senso di CBL SpA, entro il termine di tempo dalla stessa fissato.

Se le modifiche ordinate non vengono eseguite entro il termine fissato, l'ammissione/autorizzazione allo scarico si intende revocata.

CBL SpA provvederà coattivamente alla demolizione dello scarico difforme ponendo a carico del richiedente le spese sostenute.

Art. 14 - Ristrutturazione della rete fognaria comunale

In caso di ristrutturazione e/o straordinaria manutenzione dei condotti della rete comunale di fognatura, che comportino modifiche agli allacciamenti, il Comune e/o

CBL SpA provvedono alla esecuzione delle opere in sede stradale, al rifacimento, riordino, ricostruzione degli allacciamenti privati. Tali opere sono a totale carico dell'Ente esecutore qualora gli allacciamenti preesistenti siano stati riconosciuti conformi alle prescrizioni del presente Regolamento.

In caso invece di accertata difformità, gli oneri relativi saranno a carico degli utenti, come nel caso di nuovi allacciamenti.

A richiesta di CBL SpA, i proprietari dovranno fornire tutte le indicazioni relative agli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre i nuovi allacciamenti, in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili.

Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, darà facoltà all'Ente esecutore di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei proprietari tutte le spese che l'Ente avrà incontrato per la mancanza di dette indicazioni.

Art. 15 – Difetto di manutenzione degli scarichi

Quando per incuria o difetto di manutenzione dell'allacciamento di scarico dovesse derivarne danno al suolo pubblico o rischio per la pubblica incolumità CBL SpA provvederà all'esecuzione del lavoro d'ufficio a spesa del proprietario.

Saranno computati a carico del proprietario dello scarico anche i costi sostenuti dall'Ente Gestore per i sopralluoghi di verifica, richiesti dallo stesso proprietario, che dovessero evidenziare condizioni di incuria o difetto di manutenzione dell'allacciamento di scarico.

Art. 16 - Cessazione dello scarico

Qualora per qualsiasi causa uno scarico venga a cessare, il possessore dell'autorizzazione dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata all'Amministrazione Comunale e ad CBL SpA, la quale dovrà disporre i conseguenti provvedimenti.

La riattivazione di uno scarico cessato comporta la ripetizione della domanda di autorizzazione allo scarico ed il conseguente accertamento della sussistenza delle condizioni atte a legittimare la nuova autorizzazione a norma del presente Regolamento.

Art. 17 - Messa fuori uso di vecchi allacciamenti

Qualora, in seguito alla demolizione di un fabbricato o per altri motivi, sia posto fuori uso un allacciamento esistente, il proprietario ha l'obbligo di sigillare lo sghembo di immissione nella fognatura pubblica e di segnalarne la chiusura all'Amministrazione Comunale e ad CBL SpA.

E' facoltà di CBL SpA effettuare sopralluoghi di verifica della corretta realizzazione delle opere di chiusura dello scarico.

Art. 18 - Variazioni dello scarico - subentri

Qualsiasi variazione attinente alla qualità e quantità dello scarico fognario comporta la necessità di provvedere a nuova richiesta di ammissione/autorizzazione.

Gli atti effettuati in difformità a quanto sopra producono comunque la decadenza dall'autorizzazione originaria allo scarico per colpa del suo titolare, oltre eventualmente al risarcimento dei danni.

Nel caso di semplice subentro, di cambio di ragione sociale e/o di titolarità formale dell'autorizzazione, se restano ferme e inalterate le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, è sufficiente una comunicazione formale di quanto sopra all'Amministrazione Comunale e ad CBL SpA

Art. 19 – Cunicoli e fogne abbandonate – limitazione e sospensione degli scavi

Qualora nell'eseguire opere di scavo per qualsiasi scopo, si incontri qualche tratto di cunicolo o di fogna sia pure abbandonata, o altra opera destinata a condurre acqua o materiale di spurgo della città, chi fa eseguire il lavoro dovrà darne immediato avviso all'Amministrazione Comunale e ad CBL SpA, desistendo frattanto da ogni lavoro che possa recare danno alle opere sopra citate e ciò fintanto che dai competenti Uffici siano state impartite le opportune istruzioni.

CAPITOLO II

Rete di fognatura relativa a lottizzazioni private in cessione al Comune.

Art. 20 – Ambito di applicazione

Il presente capitolo riguarda le modalità di realizzazione dei collettori fognari previsti a servizio di aree soggette a piano di lottizzazione (costruite da privati in genere a scomputo degli oneri di urbanizzazione) che saranno successivamente ceduti al comune e quindi prese in gestione da CBL SpA

Tali reti dovranno essere progettate nel rispetto della legislazione vigente in materia e dei Regolamenti Comunali di Igiene e secondo le prescrizioni fornite da CBL SpA e riportate in allegato 2 al presente Regolamento.

Qualora le reti esistenti fossero insufficienti per recepire gli scarichi delle nuove aree di insediamento, risulteranno a carico del privato gli oneri per la sostituzione delle condotte esistenti con condotte di diametro adeguato.

I condotti di allacciamento dei fabbricati alla fognatura comunale sono considerati parte della stessa e soggetti alle stesse norme e prescrizioni solo se ricadono su aree di proprietà pubblica, in quanto queste costituiscono il limite e l'ambito di competenza della gestione e della manutenzione del Comune e/o di CBL SpA

Ogni altro condotto di allacciamento esterno, che ricada su area di proprietà privata e che non sia da cedere al Comune è considerato parte della rete di fognatura interna dei fabbricati ed è soggetto alle norme e prescrizioni del Regolamento Edilizio e del Regolamento di Igiene Comunale.

Art. 21 – Parere preliminare alla realizzazione delle opere

La costruzione di condotti o di parte della rete di fognatura da parte di privati viene autorizzata del Sindaco (o da suo delegato), acquisito il parere preliminare

obbligatorio di CBL SpA, sulla base di un progetto esecutivo da realizzare a cura e spese dei proprietari e/o degli aventi titolo.

Tutti i progetti devono essere firmati dal proprietari o dell'insediamento o dall'avente titolo e controfirmati dal tecnico abilitato responsabile del progetto, dichiarando che i dati forniti, sotto la sua responsabilità, rispondono a verità e che le caratteristiche delle acque reflue scaricate presentano caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento.

L'Ente Gestore della pubblica fognatura, previo parere dell'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, comunica per iscritto, entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione e dell'avvio del procedimento, il proprio parere preliminare positivo alla realizzazione delle opere ovvero il diniego motivato con le eventuali prescrizioni e con l'annotazione dell'esame.

Allegati al parere positivo verrà trasmessa al comune interessato, per il tramite del lottizzante, copia degli elaborati progettuali timbrati per approvazione.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi preliminari e i controlli necessari per la formalizzazione del parere preliminare sono a carico del lottizzante. CBL SpA determina, secondo le modalità previste nel Capitolo VII del presente Regolamento, la somma che il richiedente è tenuto a versare quale condizione di procedibilità della domanda. Completata l'istruttoria, CBL SpA provvede alla notifica definitiva delle eventuali ulteriori spese sostenute, in conformità a quanto stabilito dall'Art. 124 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152.

Art. 22 - Collaudo delle opere

Durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere fognarie, CBL SpA può far compiere prove sulla tenuta ed impermeabilità dei condotti e dei pozzetti, sul buon funzionamento delle stazioni di sollevamento, sull'efficienza dei sifoni e ogni altra prova atta ad accertare se la rete di collettamento sia stata eseguita secondo il progetto autorizzato e a regola d'arte.

I risultati delle prove verranno verbalizzati dal funzionario CBL SpA incaricato e copia del verbale trasmesso all'Amministrazione Comunale.

Il Comune nel cui territorio ricadono le opere in cessione, prima di procedere all'acquisizione delle opere stesse, provvede a fissare con i Tecnici di CBL SpA un sopralluogo congiunto per l'esame conclusivo di collaudo.

Per tutte le verifiche l'impresa esecutrice dovrà fornire gratuitamente i necessari operai, apparecchi e materiali.

Ove non altrimenti definito dall'Amministrazione Comunale, il collaudo viene eseguito dal personale di Tecnico di CBL SpA.

I risultati delle prove verranno verbalizzati da CBL SpA incaricato e copia del verbale trasmesso all'Amministrazione Comunale.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli, i sopralluoghi necessari per il collaudo delle opere realizzate sono a carico del lottizzante.

CBL SpA determina, secondo le modalità previste nel Capitolo VII del presente Regolamento, la somma che il richiedente è tenuto a versare quale condizione di procedibilità della domanda. Completata l'istruttoria, CBL SpA provvede alla notifica definitiva delle eventuali ulteriori spese sostenute, in conformità a quanto stabilito dall'Art. 124 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152.

Si ricorda che il parere preventivo alla realizzazione delle opere ed il collaudo delle stesse non sostituiscono la richiesta di autorizzazione/ammissione allacciamento e scarico, la quale dovrà comunque essere inoltrata con le modalità descritte al Capitolo I del presente Regolamento.

Art. 23 - Esecuzione conforme alle prescrizioni

Se i controlli ed il collaudo indicano che le opere e le installazioni eseguite dal lottizzante non sono conformi alle prescrizioni generali del presente Regolamento, agli indirizzi di CBL SpA ed al progetto esecutivo sottoposto a parere preliminare, le medesime devono essere modificate su richiesta del Sindaco o di suo delegato

(anche a seguito di formale comunicazione in tal senso di CBL SpA) entro il termine di tempo dallo stesso fissato. Il Sindaco (o suo delegato) si riserva il diritto di avvertire il proprietario dei risultati dei controlli e del collaudo e di non prendere in carico le opere di urbanizzazione realizzate.

Se le modifiche ordinate non vengono eseguite entro il termine fissato, l'esecuzione ad opera di CBL SpA avviene coattivamente a spese del proprietario, dopo che a questi è stato comunicato nuovamente un appropriato termine per l'eliminazione dei difetti e/o delle difformità accertate nell'impianto.

CAPITOLO III

Disposizioni particolari per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate

Art. 24 – Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, nonché agli scarichi di acque meteoriche di dilavamento.

Tutte le opere per la fognatura interna, degli stabili e delle aree private, sono comunque soggette anche alle disposizioni del Regolamento Edilizio e del Regolamento d'Igiene vigenti in ciascun Comune.

Art. 25 – Accessi ed ispezioni

Ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 128 commi 1 e 2 le Autorità Competenti potranno incaricare propri agenti ad accedere agli insediamenti residenziali, nonché all'interno degli complessi produttivi allacciati ai collettori comunali, per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, per indagini tecnologiche, per campionamenti, per misurazioni delle portate e per quanto altro ritenuto opportuno e necessario.

Il titolare è obbligato a fornire le informazioni richieste ed a permettere l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

Art. 26 - Prelievo di acqua da fonte autonoma da insediamenti domestici

Qualora l'insediamento civile provveda, anche parzialmente, in modo autonomo all'approvvigionamento idrico, dovrà installare a proprie spese un idoneo apparecchio di misura della quantità di acqua prelevata.

CBL SpA, anche su indicazione del Comune, potrà effettuare controlli sull'efficienza di detti strumenti di misura dell'acqua prelevata installati dal privato.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il titolare dell'approvvigionamento autonomo dovrà denunciare al Comune, alla Provincia e a CBL SpA, il quantitativo d'acqua autonomamente prelevato nel precedente anno, nonché il quantitativo scaricato in fognatura. Detti quantitativi sono altresì oggetto di accertamento da parte di CBL SpA, essendo finalizzati anche alla imposizione ed alla riscossione delle tariffe dei canoni di fognatura e di depurazione.

La denuncia è redatta su appositi modelli in distribuzione presso CBL SpA (allegato 7 del presente Regolamento). Modifiche che influiscano sulla qualità e quantità delle acque di scarico dovranno essere comunicate entro 30 giorni, al fine della determinazione della tariffa di competenza.

In caso di accertamento da parte di CBL SpA di denunce omesse o non conformi verranno applicate, oltre alle penali, le tariffe corrispondenti alle caratteristiche delle acque di scarico per l'intero periodo annuale pregresso.

In assenza delle condizioni predette, non verrà data autorizzazione allo scarico.

CAPITOLO IV

Disposizioni particolari per gli scarichi di acque reflue industriali

Art. 27 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scarichi di acque reflue industriali.

Art. 28 – Equalizzazione delle portate reflue industriali

L'Amministrazione Comunale, su parere obbligatorio di CBL SpA, al fine di equalizzare ed uniformare le portate delle acque ammesse in fognatura pubblica, potrà subordinare il rilascio dell'autorizzazione allo scarico alla realizzazione, presso il complesso produttivo, di sistemi di equalizzazione ed omogeneizzazione degli scarichi.

CBL SpA potrà fissare sia il giorno che la fascia oraria di scarico, compatibilmente con le particolari esigenze dei cicli di lavorazione. I rifiuti che si producono separatamente, o che possono essere agevolmente separati nel corso del processo di lavorazione, ovvero quelli per il cui allontanamento il processo stesso non prevede l'impiego di acqua, non possono in ogni caso essere immessi nelle fognature interne agli insediamenti, anche se queste sono allacciate alla fognatura comunale.

Art. 29- Scarichi contenenti inquinanti non previsti nelle tabelle dei limiti di accettabilità

Qualora risulti dalla domanda, o venga accertato d'ufficio, che lo scarico del complesso produttivo contiene sostanze inquinanti non contemplate dalle tabelle dei limiti di accettabilità in fognatura, così come stabiliti dal presente Regolamento e/o dalle Tabelle allegate al D. Lgs. 152/06, l'Amministrazione Comunale, sentito il

parere obbligatorio di CBL SpA, nonché quello della ASL per quanto di competenza, dovrà fissare, in sede di autorizzazione allo scarico, limiti e prescrizioni specifiche per tali sostanze, con espressa riserva di successive verifiche periodiche.

Art. 30 - Sversamenti accidentali

Scarichi o comunque di sostanze liquide e idrosolubili non conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, è obbligo del titolare o legale rappresentante dell'insediamento produttivo mettere in atto tutte le misure idonee per evitare qualsiasi forma di inquinamento e/o danno alla rete fognaria e all'impianto di depurazione previa immediata comunicazione all'Ente Gestore.

Per qualsiasi misura resa necessaria per il rientro dei parametri l'onere sarà addebitato al titolare dell'insediamento produttivo responsabile, fermo restando la facoltà di applicare le disposizioni civili e penali previste.

Art. 31 – Accessi ed ispezioni

Ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 128 commi 1 e 2 le Autorità Competenti potranno incaricare propri agenti ad accedere agli insediamenti produttivi allacciati ai collettori comunali, per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, per indagini tecnologiche, per campionamenti, per misurazioni delle portate e per quanto altro ritenuto opportuno e necessario.

Il titolare è obbligato a fornire le informazioni richieste ed a permettere l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

Il campionamento dei reflui sarà effettuato da CBL SpA o da soggetto incaricato dell'Ente Gestore, preferibilmente in presenza del Cliente, presso il pozzetto di controllo prima dell'immissione nella pubblica fognatura.

In caso di assenza del Cliente durante lo svolgimento dei campionamenti, CBL SpA provvederà comunque al prelievo dei campioni lasciando apposita comunicazione.

Art. 32 - Prelievo di acqua da fonte autonoma da insediamenti industriali

Qualora l'insediamento industriale provveda, anche parzialmente, in modo autonomo all'approvvigionamento idrico, dovrà installare a proprie spese un idoneo apparecchio di misura della quantità di acqua prelevata.

CBL SpA, anche su indicazione del Comune, potrà effettuare controlli sull'efficienza di detti strumenti di misura dell'acqua prelevata installati dal privato.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il titolare dell'approvvigionamento autonomo dovrà denunciare al Comune, alla Provincia e ad CBL SpA, il quantitativo d'acqua autonomamente prelevato nel precedente anno, nonché il quantitativo scaricato in fognatura. Detti quantitativi sono altresì oggetto di accertamento da parte di CBL SpA, essendo finalizzati anche alla imposizione ed alla riscossione delle tariffe dei canoni di fognatura e di depurazione. La denuncia è redatta su appositi modelli in distribuzione presso CBL SpA (allegato 7 del presente Regolamento). Modifiche che influiscano sulla qualità e quantità delle acque di scarico dovranno essere comunicate entro 30 giorni, al fine della determinazione della tariffa di competenza. In caso di accertamento da parte di CBL SpA di denunce omesse o non conformi verranno applicate, oltre alle penali, le tariffe corrispondenti alle caratteristiche delle acque di scarico per l'intero periodo annuale pregresso.

In assenza delle condizioni predette, non verrà data autorizzazione allo scarico.

Art. 33 – Strumenti di controllo automatico

In relazione alle caratteristiche qualitative dello scarico, l'Ente Gestore dell'Impianto di Depurazione può prescrivere agli insediamenti produttivi l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi, nonché le modalità di gestione e di conservazione dei relativi risultati. I dati così raccolti devono rimanere a disposizione per un periodo non inferiore ai tre anni alla data di effettuazione dei

singoli controlli. Gli strumenti di controllo potranno riguardare sia il controllo qualitativo che quello quantitativo.

Le relative spese di installazione e di gestione di detti strumenti saranno integralmente a carico del titolare dello scarico.

CAPITOLO V

Impianti di fognatura all'interno degli insediamenti

Art. 34 – Prescrizioni per gli allacciamenti

Tutte le opere per le fognature interne ed esterne agli stabili sono soggette alle disposizioni del Regolamento Edilizio e di Igiene.

La rete interna di fognatura dei fabbricati deve essere del tipo separato, e cioè con condotti distinti che raccolgano le acque usate e nere, di prima pioggia e le altre acque meteoriche di dilavamento.

Nel caso la fognatura recipiente gli scarichi, esterna agli edifici, sia di tipo separato gli allacciamenti saranno mantenuti obbligatoriamente separati.

Nel caso la fognatura recipiente gli scarichi, esterna agli edifici, sia di tipo misto gli allacciamenti, per il tratto al di fuori della proprietà privata, saranno preferibilmente mantenuti separati.

Art. 35 – Prescrizioni tecniche per le fognature private esterne agli edifici

Le canalizzazioni per le acque nere o bianche che si trovano all'interno di proprietà private non dovranno di norma essere collocate in aree occupate da edifici.

Esse saranno realizzate per tratti rettilinei raccordati nei punti di cambiamento di direzione e negli eventuali punti di innesto di altri fognoli tramite pozzetti di ispezione.

La manutenzione, riparazione e sostituzione delle opere sarà a carico dell'utente sino al punto di connessione con il collettore fognario pubblico.

I tubi per il convogliamento degli scarichi all'esterno degli edifici devono essere realizzati in materiali e modalità conformi alle indicazioni riportate nell'allegato 2 del presente Regolamento.

Ove possibile alle condotte verranno assegnate pendenze almeno pari all'un per cento ed in ogni caso non inferiori al tre per mille.

I tubi verranno collocati ad almeno 30 centimetri dalle condotte per trasporto acqua potabile e a quota inferiori alle stesse.

Art. 36 – Prescrizioni tecniche per gli impianti di fognatura all'interno degli edifici

Gli apparecchi igienico sanitari devono essere dotati di ventilazione secondaria ed adeguatamente sifonati in modo da evitare l'emissione di cattivi odori provenienti dalla fognatura. Nelle fognature private collegate con la pubblica fognatura non possono essere convogliati altri scarichi di terzi in assenza di specifica autorizzazione prevista dal presente Regolamento.

Art. 37 – Norme particolari per le acque meteoriche e di prima pioggia

Ove possibile le acque meteoriche devono essere raccolte da una rete separata da quella per gli scarichi e disperse sul suolo e negli strati superficiali al di sotto del suolo, in subordine in corpi d'acqua superficiale.

Per gli insediamenti di tipo residenziale la dispersione delle acque meteoriche può avvenire direttamente nel suolo purché non si determini scorrimento superficiale delle acque verso i terreni confinanti. Per gli insediamenti di tipo industriale, nei casi prescritti dal R.R. 3/2006 o in caso di disposizione delle autorità competenti, si dovrà procedere alla separazione delle acque di prima pioggia da inviare alla fognatura comunale. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie e per evitare l'inquinamento delle acque meteoriche dilavanti le superfici scoperte. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, prodotti e sottoprodotti che possano essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.

Art. 38 – Scarichi sotterranei

La rete fognaria comunale è predisposta per ricevere le acque di scarico provenienti da dispositivi o apparecchi con bocca di scarico a quota superiore rispetto al piano stradale.

Di norma, quindi, gli scarichi ubicati a quota inferiore al piano stradale saranno allacciati alla pubblica fognatura mediante impianto di sollevamento e sconnessione idraulica che impedisca un eventuale riflusso delle acque fognarie all'interno della proprietà privata. Su motivata richiesta del titolare dello scarico e in condizioni di adeguata profondità del collettore fognario ricevente possono essere consentiti allacciamenti a gravità che raccolgano anche scarichi ubicati a quota inferiore al piano stradale, purché il titolare dello scarico prenda tutte le misure atte ad evitare rigurgiti nella propria rete interna e allagamenti, dei quali risulterà comunque responsabile unico per danni che potessero derivare al suo stabile o a terzi.

Il Comune ed il Gestore non risponderanno dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti della fognatura comunale.

Art. 39 – Impianti di sollevamento privati

Nei casi indicati all'articolo precedente o qualora la conformazione del fabbricato e la quota del collettore della fognatura comunale non consentano lo scarico ad una quota superiore a quella di scorrimento delle acque nel condotto di fognatura, è ammessa la realizzazione di impianti di sollevamento all'interno della proprietà. Tale circostanza deve essere specificata chiaramente negli allegati tecnici alla domanda di autorizzazione e deve essere corredata dalla documentazione tecnica relativa all'impianto di sollevamento installato o che si prevede di installare.

L'impianto di sollevamento oltre ad avere le caratteristiche descritte nell'allegato 2 del presente Regolamento deve essere dimensionato in modo che la portata

massima delle apparecchiature di pompaggio non superi per oltre il 30% la portata massima istantanea di scarico dichiarata nella domanda di autorizzazione.

Art. 40 – Pulizia e manutenzione degli impianti privati di fognatura

Gli impianti privati di fognatura devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e puliti con frequenza adeguata.

Le parti specifiche, quali camerette, sifoni ecc. devono essere frequentemente pulite in modo tale che le sostanze depositate non siano soggette a putrefazione e/o non provochino impedimenti al regolare deflusso delle acque di scarico.

CAPITOLO VI

Disposizioni transitorie e disposizioni particolari

Art. 41 - Vasche Imhoff e fosse biologiche

Gli allacciamenti fognari degli insediamenti civili devono essere eseguiti senza interposizione di fosse biologiche o di vasche Imhoff.

Gli allacciamenti fognari esistenti, con interposte le citate strutture, dovranno adeguarsi alla presente normativa in tempi e modi stabiliti dal Sindaco (o da suo delegato), sulla base del parere obbligatori o di CBL SpA

I privati, a loro spese, dovranno provvedere allo spurgo completo dei manufatti, alla sconnessione delle condotte di scarico da tali manufatti ed all'allacciamento diretto dei condotti di scarico con la fognatura, previa realizzazione della cameretta di ispezione.

E' possibile derogare a questo criterio generale solamente nel caso in cui, per carenza di strutture fognarie e/o depurative esistenti, risulti prudente eliminare, dai liquami immessi in fognatura, le sostanze solide sedimentabili;

in tal caso la deroga viene emessa del Sindaco (o da suo delegato) dopo aver ottenuto il parere vincolante di CBL SpA e del Gestore dell'Impianto di depurazione Comunale o Consortile.

Gli Uffici Tecnici del Comune e di CBL SpA, nonché i soggetti deputati al controllo, avranno il diritto di ispezionare i manufatti, verificandone efficienza, regolare manutenzione, o completa disattivazione.

Art. 42 - Vasche Imhoff e fosse biologiche caso C di cui all'art. 2 del presente Regolamento (reti fognarie non afferente ad un depuratore)

Qualora la fognatura non sia dotata di depuratore, deve essere prevista l'interposizione di fosse biologiche o di vasche Imhoff prima dell'immissione degli scarichi in fognatura.

Art. 43 – Divieto di manomissione e danneggiamento delle installazioni fognarie

E' fatto espresso divieto di ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le installazioni della rete fognaria o mettere in atto azioni o comportamenti che anche indirettamente causino danni all'impianto o alle canalizzazioni.

Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti, conseguenti alle trasgressioni dalle presenti disposizioni, sono a carico del contravventore, senza pregiudizio per eventuali azioni civili e penali.

Art. 44 - Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al presente Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'Ente Gestore della pubblica fognatura procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano elementi che possono incidere sulla corretta funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione e ove si manifestano situazioni

di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente (comma applicabile su scarichi non domestici o assimilati);

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che possono incidere sulla corretta funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione e determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

La riattivazione degli scarichi può avvenire solo a seguito di revoca della disposta chiusura e dietro presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.

Art. 45 – Danno ambientale

Ai sensi del D.L. 152/06, art. 300 e seguenti (danno ambientale, bonifica e ripristino dei siti inquinati), CBL SpA potrà addebitare al titolare dello scarico industriale che non avrà rispettato i limiti di scarico consentiti dal presente Regolamento, le spese tecniche atte a compensare i maggiori oneri di depurazione che si dovranno sostenere onde impedire un potenziale inquinamento ambientale conseguente ad un minor rendimento depurativo degli impianti causato dallo scarico anomalo in fognatura.

Le suddette spese sono quantificate con gli importi di cui all'Art. 133 del D.Lgs 152/06 – Sanzioni Amministrative. Per le inosservanze si farà inoltre riferimento all'Art. 137 del D.Lgs 152/06 – Sanzioni Penali, come riportato nel successivo Capitolo VIII – Art. 50 e Art. 51.

Inoltre, CBL SpA, in conseguenza di gravi danni causati agli impianti di depurazione da scarichi anomali in fognatura, si riserva di addebitare al titolare dello scarico anche ogni altra spesa sostenuta per il ripristino della funzionalità degli impianti di trattamento e del costo delle eventuali sanzioni subite in conseguenza di accertamenti degli enti di controllo.

Art. 46 - Validità delle disposizioni

Eventuali normative nazionali e regionali che venissero emanate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento sono da ritenersi immediatamente recepite.

Solo in prosieguo il presente regolamento verrà formalmente adeguato alle nuove normative con le Delibere necessarie e conseguenti.

Gli allegati hanno natura esemplificativa e potranno essere modificati e/o sostituiti con atto interno di CBL SpA.

Per quanto non sia espressamente previsto nel presente Regolamento si osservano le disposizioni stabilite dalla vigente normativa statale e regionale.

CAPITOLO VII

Spese di istruttoria e disposizioni tariffarie

Art. 47 – Spese di istruttoria delle pratiche dell'Ente Gestore e dell'A.A.T.O.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione e dei pareri preventivi previsti dal presente Regolamento sono a carico del richiedente.

CBL SpA determina la somma che il richiedente è tenuto a versare quale condizione di procedibilità della domanda.

1. Rilascio di permesso di allacciamento e contestuale ammissione allo scarico di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento - Euro 150,00 - Causale di pagamento – “Autorizzazione scarico acque domestiche”.
2. Rilascio di permesso di allacciamento e contestuale autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque meteoriche di dilavamento - Euro 150,00 - Causale di pagamento - “Autorizzazione scarico acque assimilate domestiche”.
3. Rilascio di permesso di allacciamento e contestuale autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque meteoriche di dilavamento - Euro 240,00 - Causale di pagamento – “Permesso e autorizzazione scarico acque industriali”.
4. Rilascio di permesso di allacciamento per insediamenti produttivi non ancora identificati (art. 10 caso 3) - Euro 150,00 - Causale di pagamento – “Permesso allacciamento scarico acque industriali”.
5. Rilascio di autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi identificati ò Euro 150,00 - Causale di pagamento - autorizzazione scarico acque industriali”.
6. Rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche, di acque reflue industriali e di acque meteoriche di dilavamento - Euro 150,00 - Causale di pagamento – “Rinnovo autorizzazione scarico”.

7. Rilascio di parere preliminare relativo ad allacciamento in comune esterno - Euro 150,00 - Causale di pagamento – “Parere allacciamento comune esterno”.

8. Rilascio di parere preliminare relativo ad opere di urbanizzazione - Euro 150,00 - Causale di pagamento – “Parere preliminare opere urbanizzazione”.

9. Collaudo delle urbanizzazioni con personale CBL SpA - Euro 150,00 - Causale di pagamento – “Collaudo opere urbanizzazione”.

Gli importi citati dovranno essere versati presso gli Uffici di CBL SpA.

L'originale dell'attestazione di pagamento relativa alle voci da 1 a 6 dovrà essere trasmessa ad CBL SpA Reparto Fognature (in allegato alla relativa domanda) al fine di garantire la procedibilità della domanda.

L'originale dell'attestazione di pagamento relativa alle voci da 7 a 9 dovrà essere trasmessa ad CBL SpA Ufficio Tecnico (in allegato alla relativa domanda) al fine di garantire la procedibilità della domanda.

Si precisa che le somme dovute per la realizzazione delle operazioni di collaudo compensano il gestore per i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per la presa in carico delle opere e non comprendono i compensi dovuti al collaudatore delle opere incaricato dall'amministrazione comunale.

Completata l'istruttoria, CBL SpA provvederà alla notifica definitiva delle eventuali ulteriori spese sostenute, in conformità a quanto stabilito dall'Art. 124 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152.

Nel caso in cui l'autorizzazione allo scarico venga negata per il mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura, ovvero per altro grave motivo, CBL SpA è autorizzata ad incamerare comunque l'anticipazione versata in acconto dal richiedente.

Per gli scarichi di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne di cui all'appendice A del presente regolamento oltre ai suddetti importi saranno applicate le tariffe previste dalla D.D.G. n. 797 del 01 febbraio 2011.

Art. 48 – Disposizioni tariffarie

Entro il termine stabilito dalle Leggi vigenti, CBL SpA quale Ente Gestore del servizio e l'Amministrazione Comunale, adotteranno con formale Deliberazione, ciascuno per quanto di propria competenza, il canone dovuto dagli utenti per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili.

L'accertamento e la riscossione del canone verranno effettuati da CBL SpA, nella qualità di Ente Gestore, avvalendosi per quanto occorra della collaborazione del Comune, sulla base dei volumi d'acqua prelevati nel periodo preso in esame da ciascun utente.

Art. 49 – Modalità di fatturazione

Agli utenti civili che sono allacciati all'acquedotto pubblico l'addebito dei costi di fognatura e depurazione è effettuato nella bolletta di consumo dell'acqua prelevata secondo le tariffe definite dalla normativa vigente.

In caso di approvvigionamento idrico autonomo, l'addebito è effettuato con apposita fattura emessa da CBL SpA sulla base della denuncia annuale presentata in caso di assenza di specifico misuratore e/o dagli accertamenti/lettura dei misuratori, eseguiti da CBL SpA

Gli scarichi industriali saranno addebitati con apposita fattura emessa sulla base della denuncia annuale presentata e/o degli accertamenti/lettura dei misuratori eseguiti da CBL SpA e dagli enti di controllo.

Le tariffe e le relative modalità di fatturazione, sono stabilite da CBL SpA tenuto conto delle disposizioni di legge.

Il Gestore ed il cliente industriale potranno determinare modalità di fatturazione specifiche.

CAPITOLO VIII

Sanzioni Amministrative e Penali

Art. 50 – Sanzioni Amministrative

Ai sensi dell'Art. 133 del D.Lgs 152/06:

1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1 del D.Lgs 152/06, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000,00 tremila euro a 30.000,00 trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 del D.Lgs 152/06, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a 20.000,00 ventimila euro.

2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124 del D.Lgs 152/06, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000,00 seimila euro a 60.000,00 sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600,00 seicento euro a 3.000,00 tremila euro.

3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1 del

D.Lgs 152/06, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 millecinquecento euro a 15.000,00 quindicimila euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7 del D.Lgs 152/06, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 seicento euro a 6.000,00 seimila euro.

5. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma 2 del D.Lgs 152/06, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila 6.000,00 euro a 60.000,00 sessantamila euro.

6. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3 del D.Lgs 152/06, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 millecinquecento euro a 6.000,00 seimila euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione e' ridotta ad un quinto.

7. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs 152/06, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 millecinquecento euro a 15.000,00 quindicimila euro.

Ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs 152/06:

1. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del D.Lgs 152/06, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 seicento euro a 6.000,00 seimila euro.

Ai sensi dell'Art. 135 del D.Lgs 152/06:

1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio e' stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.

2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.

3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi dell'Art. 136 del D.Lgs 152/06:

1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.

Art. 51 – Sanzioni Penali

Ai sensi dell'Art. 137 del D.Lgs 152/06:

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500,00 millecinquecento euro a 10.000,00 diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del del D.Lgs 152/06, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 del D.Lgs 152/06 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06, oppure superi i limiti più restrittivi

fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 3.000,00 tremila euro a 30.000,00 trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000,00 seimila euro a 120.000,00 centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5 del D.Lgs 152/06, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 3.000,00 tremila euro a 30.000,00 trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000,00 tremila euro a 30.000,00 trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4 del D.Lgs 152/06, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2 del D.Lgs 152/06, è

punito con l'ammenda da 1.500,00 millecinquecento euro a 15.000,00 quindicimila euro.

10. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del D.Lgs 152/06 è punito con l'arresto sino a tre anni.

11. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2 del D.Lgs 152/06, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3 del D.Lgs 152/06, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000,00 quattromila euro a 40.000,00 quarantamila euro.

12. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500,00 millecinquecento a euro 10.000,00 diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Art. 52 - Decorrenza

Il presente regolamento avrà decorrenza dal 1° Settembre 2011.